



LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI" - PALERMO

Via Canonico Rotolo, n. 2 - 90143 PA

Tel.091.589624 - Fax 091.6110757

Sito web: <http://www.liceogaribaldi.edu.it>

Informazioni relative all'iscrizione delle Alunne e degli Alunni alle Classi Prime

1. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

La formazione delle classi prime viene effettuata da un'apposita commissione presieduta dal DS che inserisce gli alunni iscritti entro i termini di legge, tenendo conto dei seguenti criteri, prioritari per l'omogeneità delle classi. I genitori possono esprimere 2 preferenze di sezione e indicare fino a due compagni con cui abbinare il proprio figlio. In caso di esubero di preferenze sulla stessa sezione, la commissione procederà al sorteggio di un numero congruo di alunni per la sezione scelta, in base alle fasce di livello.

- Classi possibilmente equilibrate nel numero degli alunni;
- Classi possibilmente eterogenee sulla base delle votazioni riportate dagli alunni;
- Inserimento nelle classi degli alunni BES, stranieri o provenienti da altra istituzione scolastica, in maniera equilibrata;
- Presenza di fratelli/sorelle già frequentanti un corso dell'Istituto;
- Esigenze particolari, saranno vagliate attentamente dal Dirigente Scolastico.

Per la formazione delle classi del corso sperimentale Arte + e di quello del Liceo Matematico valgono i criteri su indicati; per i corsi Cambridge l'allievo/a deve essere in possesso di una votazione pari almeno a 8 in inglese, o di una certificazione A2 o superiore.

Le classi prime dei corsi con sperimentazione non possono essere composte da più di 25 alunni.

2. CONTRIBUTO VOLONTARIO

L'Istituzione scolastica intende fornire agli studenti ed alle loro famiglie alcune precisazioni relative sia alla richiesta, sia alla detrazione, sia all'utilizzazione del contributo volontario. 1. La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 275 del 1999 che all'art.17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art.176 terzo che vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto, peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione. Se ne può dedurre che il legislatore dell'autonomia, avendo deciso di eliminare il divieto esplicito, prima valevole nelle scuole elementari e medie, di prevedere contributi, abbia inteso rimettere a tutte le tipologie di scuola la facoltà di deliberare e di richiedere

alle famiglie il versamento di contributi volontari annuali ed abbia regolato esplicitamente le modalità contabili di "riscossione" di contributi. Ciò, tuttavia, senza variare la natura giuridica della contribuzione, che era e continua a restare "volontaria" (cioè non può dirsi essere-una prestazione patrimoniale giuridicamente imposta, stante la garanzia e la riserva di legge cui all'art. 23 della Costituzione). 2. L'articolo 5, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D. P. R. 22 dicembre 1986, n.917, che prevede la detrazione dell'imposta lorda di un importo pari al 19% dell' ammontare delle "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali", è stato integrato e meglio specificato dalla Legge n.40 del 2 Aprile 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2007 - suppl. ord. n. 91, che documenta la possibilità, per le persone fisiche di detrarre le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, connotando il contributo versato come "EROGAZIONE LIBERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA e L'EDILIZIA SCOLASTICA", a favore della Scuola, a mezzo bonifico bancario. Il Consiglio di Istituto ha stabilito che il contributo volontario sia nella misura di €100 (Cento) ad alunno per tutte le classi. Il pagamento del contributo volontario dovrà avvenire, in base alla normativa vigente in materia, per via telematica attraverso il **SISTEMA PAGOPA**, per il cui utilizzo verrà emanata ulteriore circolare. La detraibilità delle erogazioni si può ottenere se, all'atto del pagamento, viene specificato che il contributo viene erogato per uno dei fini sopra riportati. La ricevuta del versamento consentirà la detrazione/deduzione della erogazione in occasione della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo a quello del contributo. 3. Le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie tramite il contributo volontario sono state, vengono e verranno impiegate nelle tre Aree di intervento previste dalla normativa: 1) Innovazione tecnologica;2) Ampliamento dell'Offerta Formativa; 3) Edilizia scolastica. Si precisa che il mancato contributo volontario comporta l'esclusione da tutte le attività gratuite offerte dalla scuola di ampliamento dell'offerta formativa. Inoltre, è dovuto il rimborso della quota di assicurazione obbligatoria, per cui la scuola stipulerà un apposito contratto, il cui importo sarà comunicato successivamente. Tale rimborso non sarà chiesto agli alunni che abbiano versato il contributo volontario. Alla luce delle continue riduzioni dei finanziamenti destinati alle scuole (Stato, Regione, Provincia), il contributo delle famiglie diventa entrata fondamentale per la gestione dell'Istituzione scolastica. Si confida quindi nella fattiva collaborazione dei genitori.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Vodola

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39/1993